

Newsletter 231 n. 3/2020

a cura di

Avv. PhD Antonio F. Morone

a.morone@studiolegalemorone.it

Avv. Roberto Impeduglia

r.impeduglia@studiolegalemorone.it

Novità normative e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti – D.Lgs. n. 231/2001 –

1. Novità normative

Tra le recenti novità normative va data evidenza alle disposizioni di emergenza adottate dal Governo per contenere l'epidemia da Coronavirus, con le quali è stato imposto alle imprese esercenti attività produttive non sospese l'adozione di presidi anticontagio. In particolare, si segnala il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, di cui l'art. 1, comma 3 D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha imposto l'osservanza alle imprese le cui attività non sono state sospese.

I presidi anticontagio prescritti rilevano anche sul piano della responsabilità 231 degli Enti in quanto sono da considerarsi misure antinfortunistiche funzionali a tutelare la sicurezza sul lavoro dei lavoratori e ad prevenire quindi la commissione dei reati presupposto richiamati nell'art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001.

Va infatti evidenziato che, nella vigenza delle disposizioni generali che limitano al massimo le occasioni di incontro tra le persone, per i lavoratori che continuano a recarsi sul posto di lavoro il rischio di affezione da COVID-19 si profila come un rischio professionale connesso alla frequentazione del luogo di lavoro.

Dal ch  segue – come subito osservato anche da pi  parti in dottrina – che un'eventuale affezione da COVID-19 in ambito lavorativo integra a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro. Tale conclusione trova peraltro esplicita conferma nelle disposizioni normative di emergenza, atteso che l'art. 42, comma 2 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 qualifica espressamente "*i casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro*" come infortunio sul lavoro.

Com'è noto, l'art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001 annovera i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e l'omicidio colposo in conseguenza di infortunio sul lavoro tra i reati che possono dare luogo a responsabilità degli Enti e pertanto si può astrattamente ipotizzare che di un infortunio per affezione da COVID-19 possa essere chiamato a rispondere anche l'Ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Di conseguenza, l'adozione dei prescritti presidi anticontagio nell'ambito delle imprese la cui attività non è stata sospesa assume rilievo anche ai fini della responsabilità 231 della Società.

2. Novità giurisprudenziali

Cass., sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 1676

La sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione, richiamando i principi di diritto affermati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 26654/2008, ha ribadito che:

- i) la confisca per equivalente del profitto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, ha natura di sanzione principale e autonoma, senza che ricorra rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente tra la detta disposizione e le norme del codice penale che prevedono la stessa misura ablativa a carico delle persone fisiche responsabili del reato, fermo restando logicamente che l'espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel *quantum* l'entità complessiva del profitto;
- ii) la responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva e non sostitutiva di quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune;
- iii) il criterio d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'interesse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti. V'è, quindi, una convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è riconnessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato "fatto" di entrambe, per entrambe antiggiuridico e colpevole, con l'effetto che l'assoggettamento a sanzione sia della persona fisica che di quella giuridica s'inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale;
- iv) di fronte ad un illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Più in particolare, perduta l'individualità storica del profitto illecito, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato [...]

all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi.

Cass., sez. III, 04 marzo 2020, n. 8785

Pronunciandosi in ordine alla responsabilità di una Società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 24-ter D. Lgs. n. 231 del 2001 in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati tributari, la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha avuto occasione di affrontare il tema della configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati associativi finalizzati alla commissione di reati – fine non compresi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231.

Sul punto la Corte ha aderito all'orientamento che ammette la configurabilità della responsabilità dell'Ente *ex art. 24 ter* D. Lgs. n. 231/2001 anche quando i reati fine non siano compresi nel catalogo dei reati presupposto, valorizzando l'autonoma capacità produttiva di profitto illecito che il reato associativo assume rispetto ai reati fine. La Corte ha infatti evidenziato che in tali circostanze l'Ente risponde non per i reati-fine (non inclusi in quelli costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa da reato), bensì del reato associativo, espressamente previsto nell'art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231 del 2001. In particolare, ha argomentato la Corte, la realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale alla *societas sceleris* e, dunque, possano consentire di individuare il profitto conseguito ai fini della confisca. Sotto questo profilo, il quale non interessa la responsabilità "a monte" della società (sussistente in forza dell'art. 24-ter sopra-citato), non assume alcun rilievo che gli illeciti realizzati dai sodali non siano riconducibili ai reati-presupposto.

Del resto, ha osservato la Corte, se l'Ente non potesse essere ritenuto responsabile *ex art. 24-ter* perchè l'associazione posta in essere è finalizzata al compimento di reati extra catalogo, l'articolo in esame sarebbe totalmente svuotato di qualsiasi capacità punitiva, nell'ipotesi in cui sussista comunque una associazione criminosa come così come configurata dall'art. 416 c.p..

La Cassazione ha quindi confermato l'affermazione della responsabilità della Società imputata non per i delitti fiscali commessi (reati fine), bensì per aver preso attivamente parte

all'associazione criminale a monte di tali attività, attraverso il suo amministratore di fatto, integrando quindi l'ipotesi prevista dall'art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231 del 2001.

Nella stessa pronuncia la Cassazione ha altresì ricordato che, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive, a norma dell'art. 17 D. Lgs. n. 231/2001 devono contestualmente ricorrere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento *i)* il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; *ii)* l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato la commissione del reato mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire i reati; *iii)* la messa a disposizione del profitto conseguito illecitamente ai fini della confisca.

La Corte ha quindi rimarcato la differenza rispetto a quanto previsto nell'art. 12, comma 2 D. Lgs. n. 231/2001 per l'attenuazione della sanzione pecuniaria, per la quale è sufficiente che ricorra alternativamente una delle due condizioni ivi previste (vale a dire che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: *i)* l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi).